

Deliberazione n. 464 del 9/04/2018

L.R. 16/90, art. 10 - Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative nell'ambito dei percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di stabilire che possono essere autorizzate, in conformità alla L.R. n. 16/90, art. 10, azioni formative finalizzate all'acquisizione della Certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 e, s.m.i., qualora rivolte ad apprendisti assunti in conformità all'articolo 42 del D.lgs. n. 81/2015, per la tipologia contrattuale di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore come declinata all'articolo 43 del su richiamato Decreto Legislativo;
2. di disporre che l'autorizzazione di cui trattasi venga richiesta e concessa in conformità a quanto previsto dalla DGR n.992/2017 e dagli atti conseguenti;
3. di precisare che le azioni formative individuate al precedente punto 1.:
 - non possono essere inserite nel catalogo regionale "FORM.I.CA." (Formazione Individuale a Catalogo) di cui alla citata DGR n.992/2017;
 - siano progettati e attuati in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia di IFTS e alla DGR n. 485/2016, eventualmente integrate per il caso di cui trattasi, prevedendo che almeno 400 delle 800 ore/corso siano erogate esternamente all'azienda, presso le ATI, che ricoprono il ruolo di Istituzione Formativa;
 - di precisare che il monte ore di formazione interna incorpora la formazione in stage prevista nell'ambito dei percorsi di IFTS dalla DGR n. 802/2012.